



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 15

**Publicato sul sito www.agcm.it
13 aprile 2026**

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA | 5 |
| AS2161 - COMUNE DI PIETRA LIGURE (SV) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERAZIONI 43/2025 E 139/2025 | 5 |
| PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE | 11 |
| PS12255 - KIA-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO | |
| <i>Provvedimento n. 31912</i> | <i>11</i> |
| PS12441 – IREN-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA | |
| <i>Provvedimento n. 31913</i> | <i>15</i> |

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2161 - COMUNE DI PIETRA LIGURE (SV) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERAZIONI 43/2025 E 139/2025

Roma, 21 gennaio 2026

Comune di Pietra Ligure

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 20 gennaio 2026, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alle Deliberazioni della Giunta del Comune di Pietra Ligure del 22 aprile 2025, n. 43, avente a oggetto "*Atto di indirizzo per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime del Comune per l'esercizio di stabilimenti balneari ed altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili, accessorie e complementari*", e del 28 novembre 2025, n. 139, avente a oggetto "*Approvazione dei criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime del Comune per l'esercizio di stabilimenti balneari ed altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili, accessorie e complementari*", delle quali l'Autorità ha avuto conoscenza in data 10 dicembre 2025 nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria relativo alla Deliberazione della Giunta del Comune di Pietra Ligure del 28 dicembre 2023, n. 166 (R.G. 693/2024).

Con la Deliberazione n. 43/2025, il Comune, ritenuto di dover provvedere al differimento dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ("*in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali relativi agli indennizzi*"), delibera di avviare le procedure di affidamento delle concessioni in esame, secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 118/2022. Il Comune, pertanto, dispone di avviare l'iter amministrativo per la "*preparazione degli atti propedeutici all'attuazione delle procedure di evidenza pubblica*".

Con la Deliberazione n. 139/2025, il Comune approva gli indirizzi relativi ai criteri e ai sub-criteri da adottare nelle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, dando disposizione al dirigente competente "*di avviare il relativo iter amministrativo, in particolare predisponendo un programma di azioni che dovranno essere svolte per l'organizzazione delle*

*attività facenti capo all'ufficio Demanio e per la preparazione degli atti propedeutici all'attuazione delle procedure di evidenza pubblica*¹.

A tal fine, nella deliberazione vengono richiamate le disposizioni riportate nell'articolo 4 della legge n. 118/2022 riguardanti l'indennizzo (comma 9) e i criteri di valutazione delle offerte (comma 6), e, tra i criteri approvati, viene indicato *“se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato la concessione quale fonte prevalente di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”*.

In proposito, l'Autorità, rinviando ai propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere², intende svolgere le seguenti considerazioni.

La scelta del Comune di Pietra Ligure di non prevedere un cronoprogramma di avvio e conclusione delle gare e rinviare a future attività propedeutiche e prodromiche allo svolgimento delle gare, differendo la validità delle concessioni demaniali in essere al 30 settembre 2027, viola i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). Tale decisione, infatti, ritardando l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza³.

Come più volte ricordato dall'Autorità, sia il giudice nazionale⁴ che quello europeo⁵ hanno affermato l'obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie sopra richiamate.

Anche in merito alle sopravvenienze normative di cui al d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, il giudice amministrativo ha ritenuto che *“non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili”*⁶.

¹ In particolare, la DGC n. 139/2025 ritiene *“necessario e, ormai, indifferibile, procedere con l'individuazione dei criteri per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, anche in assenza di puntuali disposizioni legislative nazionali [...] in tempi tali da consentire la definizione delle relative istruttorie ed il conseguente assentimento delle nuove concessioni entro il termine ultimo previsto”*.

² Cfr. le segnalazioni di carattere generale AS2029 – *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Boll. n. 32/2024; AS1730 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Boll. n. 13/2021, e AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Boll. n. 48/2018. Nel corso del 2024 e del 2025, inoltre, l'Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. Cfr., *ex multis* AS2083 - *Comune di Fossacesia (CH) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Boll. n. 22/2025 e AS2105 - *Comune di Sapri (SA) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative - proroga di maggio 2025*, in Boll. n. 37/2025.

³ Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17, secondo cui le concessioni demaniali, oltre il 31 dicembre 2023, *“anche in assenza di una disciplina legislativa, [...] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E.”*.

⁴ Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 e, da ultimo, del 16 dicembre 2024, n. 10131. Si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale n. 70 e n. 109 del 2024; nonché la sentenza della Corte di Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17142.

⁵ Cfr. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, AGCM (*Comune di Ginosa*), C-348/2022, EU:C:2023:301.

⁶ TAR Liguria, sentenza del 14 dicembre 2024, n. 869. Cfr. altresì in senso analogo, TAR Liguria, 15 settembre 2025, n. 998 e n. 1001; TAR Liguria, 19 febbraio 2025, n. 183; TAR Campania, Napoli, 19 giugno 2025, n. 4623 e 29 maggio 2025 n. 4110.

Pertanto, l’Autorità ritiene che il Comune di Pietra Ligure, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, avrebbe dovuto concretamente avviare procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell’obbligo di conformazione alle disposizioni e ai principi euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.

Né può assumersi che l’estensione della durata delle concessioni rappresenti una mera proroga tecnica, non essendo associata ad alcun cronoprogramma riguardante lo svolgimento delle gare, ma disposta in modo ampio e generalizzato⁷. Nel caso di specie, seppure nelle Deliberazioni si dichiara espressamente la necessità di avviare le procedure di gara, approvando i criteri selettivi da applicare, alla proroga non segue l’indizione delle gare, né le deliberazioni sono correlate ad un avvio in tempi brevi delle procedure stesse. Entrambe le Deliberazioni infatti si limitano a impartire l’indirizzo agli uffici competenti di svolgere generiche e future attività amministrative per lo svolgimento delle gare. Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

Con riferimento al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, l’Autorità intende rappresentare le criticità di forme procedurali su istanza di parte piuttosto che di avvio di ufficio⁸. Come affermato nei pronunciamenti del Consiglio di Stato⁹, il regime dell’evidenza pubblica, discendente dall’applicazione dell’articolo 12 della Direttiva Servizi, deve essere volto a perseguire l’obiettivo di aprire il mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati.

In ogni caso, la procedura selettiva deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali.

L’Autorità intende inoltre rilevare come il vigente testo della legge n. 118/2022, che l’Ente richiama nelle Deliberazioni in esame, preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza, con conseguente obbligo di disapplicazione dalla normativa nazionale e di indizione di procedure rispettose dei principi concorrenziali¹⁰.

⁷ Come rilevato in diverse pronunce del giudice amministrativo, il ricorso alla *proroga tecnica* presuppone l’avvio immediato o in tempi brevissimi della procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni. Cfr. TAR Campania, Napoli, 29 maggio 2025, n. 4110; 14 gennaio 2025, n. 365; 20 gennaio 2025, n. 513; 12 maggio 2025, n. 3707 e TAR Campania Salerno, 2 dicembre 2024, n. 2345. Cfr. anche TAR Liguria, sentenze del 15 settembre 2025, n. 998/2025 e n. 1001 e giurisprudenza ivi citata.

⁸ Cfr. AS2029, cit..

⁹ Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 17/2021. Anche le pronunce del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 fanno esplicito riferimento alle “*procedure competitive ad evidenza pubblica*”. Da ultimo il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, ha affermato il principio per cui i “*requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurati [...] solo dalla previa indizione di una gara, il cui bando preveda almeno, tra l’altro e anzitutto, l’oggetto e la durata della concessione, l’entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità*”. Ancor più di recente, questi principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1128 dell’11 febbraio 2025.

¹⁰ Si vedano i pareri *ex articolo 21-bis* relativi ai casi AS2097 – *Comune di Sapri (SA) – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative-nuova segnalazione*, in Bollettino n. 33/2025; AS2065 – *Comune di Fiumicino*

Per quanto attiene ai criteri di valutazione, infatti, l’Autorità evidenzia come la valorizzazione eccessiva dell’attività svolta in concessione possa risultare ingiustificatamente restrittiva, priva dei connotati di necessità e proporzionalità, nonché idonea a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato¹¹.

Al riguardo, l’Autorità ritiene che l’inserimento tra i criteri valutativi della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare sia suscettibile di creare ingiustificate restrizioni nella misura in cui tali elementi si traducano in un ingiustificato vantaggio attribuito agli operatori già attivi nel mercato, rispetto ai nuovi entranti¹².

In merito all’indennizzo, la posizione espressa dall’Autorità¹³ circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d’asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario¹⁴. In tal modo, fermo restando il disposto dell’articolo 49 del Codice della Navigazione¹⁵, l’esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti¹⁶.

Al riguardo, si rappresenta come anche la Commissione europea¹⁷ abbia rilevato come l’indennizzo crei “*fin dall’inizio*” una disparità di trattamento tra i candidati, in quanto solo i nuovi entranti sono tenuti a considerare tale importo (e dunque si trovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concessionari uscenti). Ne discende che qualsiasi obbligo imposto al nuovo

(RM) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 11/2025; AS2073 – Comune di Taggia (IM) – Proroga delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 15/2025.

¹¹ Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021.

¹² Cfr. AS2066 – Comune di Imperia – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Boll. n. 11/2025 e AS2081 – Comune di Gaeta (LT) – concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Boll. n. 20/2025.

¹³ Da ultimo nella segnalazione AS2029 cit..

¹⁴ Si veda anche quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 2021, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.

¹⁵ Da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza dell’11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che “L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione”.

¹⁶ Come ha affermato, quindi, il Consiglio di Stato nelle richiamate sentenze gemelle “[l]’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi”.

In tema di indennizzo cfr. anche il parere del 22 luglio 2025, n. 750, reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MIT, riguardante l’individuazione dei criteri per calcolare l’indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente, nonché la lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025 - ARES (2025) 5434411.

¹⁷ Lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025, cit..

concessionario in merito al versamento di tale compensazione non deve essere tale da creare oneri indebiti che scoraggino la partecipazione di tali operatori alle procedure selettive¹⁸.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 43/2025 e n. 139/2025 si pongano in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In particolare, i provvedimenti comunali si pongono in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Pietra Ligure dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 avverso le Deliberazioni della Giunta del Comune di Pietra Ligure del 22 aprile 2025, n. 43, avente a oggetto "Atto di indirizzo per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime del Comune per l'esercizio di stabilimenti balneari ed altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili, accessorie e complementari", e del 28 novembre 2025, n. 139, avente a oggetto "Approvazione dei criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime del Comune per l'esercizio di stabilimenti balneari ed altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili, accessorie e complementari"

Il 20 gennaio 2026, l'Autorità ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alle Deliberazioni della Giunta del Comune di Pietra Ligure del 22 aprile 2025, n. 43, avente a oggetto "Atto di indirizzo per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime del Comune per l'esercizio di stabilimenti balneari ed altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili, accessorie e complementari", e del 28 novembre 2025, n. 139, avente a oggetto "Approvazione dei criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime del

¹⁸ In proposito, peraltro, la Commissione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2025 che – nel pronunciarsi su un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Toscana – ha ricordato come l'indennizzo al concessionario uscente possa costituire un "potenziale disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento".

Comune per l'esercizio si stabilimenti balneari ed altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili, accessorie e complementari".

Nel proprio parere motivato, l'Autorità ha ritenuto che tali Deliberazioni si pongano in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere. In particolare, i provvedimenti comunali si pongono in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

Con nota del 19 marzo 2026, il Comune di Pietra Ligure ha fornito riscontro al parere motivato, trasmettendo la documentazione da cui emerge l'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo nel territorio di competenza, da concludersi entro il 31 maggio 2026.

Preso atto delle iniziative assunte dal Comune di Pietra Ligure, nella riunione del 31 marzo 2026, l'Autorità ha deliberato di non impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti in oggetto.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12255 - KIA-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO

Provvedimento n. 31912

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il proprio provvedimento n. 30268 del 19 luglio 2022 (di seguito anche "Provvedimento"), adottato nell'ambito del procedimento PS/12255 - "*Kia-Presentazione prezzi offerte auto*", con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società Kia Italia s.r.l., ai sensi dell'art. 27 comma 7, del Codice del consumo, gli impegni proposti, senza accertare l'infrazione;

VISTA la comunicazione del 22 gennaio 2026 e integrata in data 18 febbraio 2026 (di seguito, cumulativamente, anche "Istanza"), con cui Kia Italia S.r.l. ha proposto la revisione degli impegni, presentati in versione consolidata il 30 giugno 2022 (di seguito, "Impegni") resi vincolanti con il Provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Kia Italia S.r.l., in qualità di professionista (di seguito, anche "Kia" o "Professionista") ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo.

II. L'ISTANZA DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 30268 DEL 19 LUGLIO 2022.

2. L'Istanza ha a oggetto una parziale modifica degli Impegni, motivata con riferimento alla nuova scelta aziendale di Kia di poter portare a conoscenza del consumatore, fin dal primo contatto, gli elementi essenziali delle offerte con finanziamento e con *leasing* riguardanti i veicoli a marchio "*Kia*".

3. In particolare, nell'Istanza, il Professionista propone le seguenti modifiche agli Impegni:

(i) di indicare i principali elementi che caratterizzano le offerte con finanziamento e *leasing* dei veicoli a marchio "Kia" nelle pagine del proprio sito, ove si verifica il primo contatto con il consumatore.

Nelle predette pagine, saranno indicate, contestualmente, le seguenti informazioni economiche essenziali, già oggetto degli Impegni, e precisamente:

(a) per le offerte con finanziamento “*Scelta KIA*”: numero e importo delle rate, prezzo promozionale di partenza, entità dell’anticipo, valore futuro garantito, TAN e TAEG, importo totale dovuto dal consumatore in caso di finanziamento¹, con rinvio alla nota legale;

(b) per le offerte con finanziamento “*K-Lease*”: numero e importo delle rate, prezzo promozionale, primo canone anticipato, valore di riscatto, importo totale dovuto dal consumatore in caso di finanziamento², con rinvio alla nota legale;

(ii) di inserire, nella pagina del sito di primo contatto con il consumatore (i cui contenuti sono descritti al precedente punto (i)), un rinvio ad altra pagina del sito (c.d. “pagina di atterraggio”), tramite l’espressione “*Scopri di più*” o simili. Quest’ultima pagina *web* conterrà le seguenti informazioni sulle citate offerte con finanziamento e con *leasing* e precisamente: (a) le informazioni economiche essenziali di cui alla pagina di primo contatto con il consumatore sopra indicate al punto (i); (b) la nota legale (diretta o con *link*) riguardante le informazioni di dettaglio sull’offerta e (c) potrà contenere informazioni ulteriori, come le opzioni disponibili al termine del contratto e l’eventuale indicazione di un prezzo diverso tra prezzo in promozione con finanziamento e prezzo senza finanziamento.

Ai fini di quanto sopra riportato *sub (i) e (ii)* per il sito di Kia, il Professionista indica che la pagina del predetto sito attraverso cui si verificherà il primo contatto con il consumatore potrà essere alternativamente: (a) l’*home page* del sito, ove l’offerta sia pubblicizzata in *home page*, o la pagina dalla sezione “*Promozioni*” del sito oppure (b) una delle pagine di atterraggio a cui l’utente del sito arrivi da una qualsiasi voce del *menu* del sito o attraverso qualsiasi *link* interno o esterno al sito, ad esempio, contenuto in un *banner* o in un *post* diffuso tramite *social network*.

Inoltre, Kia si riserva, ove nella pagina del sito attraverso cui si verifica il primo contatto con il consumatore non vi sia spazio sufficiente per indicare le informazioni economiche essenziali di cui al precedente punto (i) e/o vi siano diverse esigenze comunicazionali/creative, di non indicare in tale pagina le predette informazioni economiche essenziali e di inserirle nella pagina di atterraggio. In ogni caso, le informazioni economiche essenziali di cui al punto (i) saranno sempre indicate tutte contestualmente.

(iii) di ritenere - a differenza di quanto indicato nella versione originaria degli Impegni - che non sia necessario indicare tra le informazioni essenziali per il consumatore, al primo contatto con le offerte sul sito Kia, quelle riguardanti le opzioni disponibili al termine del contratto. Come sopra indicato, le citate informazioni saranno indicate nella pagina di atterraggio di cui al punto (ii);

(iv) di ritenere valide le modifiche agli Impegni sopra indicate, *mutatis mutandis*, anche per le comunicazioni commerciali diffuse tramite stampa.

4. La proposta di modifica degli Impegni è a tempo indeterminato e, in caso di accoglimento dell’Istanza, Kia attuerà le modifiche indicate entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di modifica degli Impegni.

¹ Tale importo è pari al capitale preso in prestito, più gli interessi, i costi connessi al credito e l’eventuale polizza assicurativa furto e incendio facoltativa.

² Tale importo è pari al capitale preso in prestito, più gli interessi, i costi connessi al credito e, in caso di adesione, l’eventuale polizza assicurativa furto e incendio facoltativa e il programma di manutenzione KIA.

III. VALUTAZIONI

5. La proposta di modifica degli Impegni presentata dal Professionista risulta accoglibile, essendo coerente alla *ratio* del Provvedimento volta a evidenziare, sin dal primo contatto con il consumatore, gli elementi essenziali delle offerte di acquisto di veicoli con finanziamento o con *leasing*.

6. In particolare, tramite l'Istanza, il Professionista indica la propria volontà di "anticipare" le informazioni economiche essenziali per il consumatore sul costo della vettura e sulle modalità di pagamento nel tempo delle proprie offerte con finanziamento e con *leasing* (sopra indicati al punto (i)) al primo contatto con il consumatore, che potrà avvenire tramite:

(a) la *home page* del sito Kia, la pagina dalla sezione "*Promozioni*" del sito oppure una delle pagine di atterraggio a cui l'utente del predetto sito arrivi da una qualsiasi voce del *menu* del sito, o attraverso qualsiasi *link* interno o esterno al sito, ad esempio, anche contenuto in un *banner* o in un *post* diffuso tramite *social network*;

(b) comunicazioni commerciali diffuse tramite stampa.

In tutti i casi, saranno immediatamente indicate al consumatore, contestualmente e con adeguata evidenza grafica, le voci di costo essenziali sopra riportate al punto (i).

Riguardo al sito di Kia, inoltre, la pagina di atterraggio di secondo contatto conterrà le citate informazioni essenziali oltre a quelle di cui alla nota legale ed eventuali altre informazioni, come le opzioni disponibili al termine del contratto, nonché il prezzo in promozione con finanziamento e il prezzo senza finanziamento, ove essi siano diversi.

7. Infine, il Professionista, in occasione del primo contatto con il consumatore, potrà non indicare le opzioni disponibili al termine del contratto.

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà delle modifiche proposte da Kia Italia S.r.l. agli Impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) di rendere obbligatorie, per la società Kia Italia S.r.l., le modifiche proposte, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 30268 del 19 luglio 2022, come descritte nel Formulario allegato al presente provvedimento, pervenuto in versione definitiva il 18 febbraio 2026, di cui costituisce parte integrante;

b) che la società Kia Italia S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12441 – IREN-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

Provvedimento n. 31913

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024 n. 31356;

VISTO il proprio provvedimento del 12 settembre 2023, n. 30785, con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti di Iren Mercato S.p.A., ai sensi dell'articolo 27 comma 7, del Codice del consumo, gli impegni proposti dalla stessa società, senza accertare l'infrazione;

VISTA la propria decisione del 26 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha preso atto delle misure adottate in esecuzione del provvedimento n. 30785 del 12 settembre 2023;

VISTA la comunicazione del 9 marzo 2026, con la quale Iren Mercato S.p.A. ha proposto la revisione di una delle misure dell'impegno n. 3;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Iren Mercato S.p.A. (di seguito anche "Iren Mercato" o il "Professionista") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

II. L'ISTANZA DI REVISIONE DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 30785 DEL 12 SETTEMBRE 2023

2. Con istanza del 9 marzo 2026, Iren Mercato S.p.A. ha chiesto una parziale modifica degli impegni, assunti a esito del procedimento istruttorio PS12441, in ragione dell'evoluzione del quadro regolatorio in materia di trasparenza nel settore energetico. Nello specifico, il 1° luglio 2025 è entrata in vigore la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Rifiuti e Ambiente (di seguito, "ARERA") 315/2024/R/com che ha rivisto la struttura e i contenuti delle bollette energetiche, introducendo obbligatoriamente nuove sezioni (frontespizio unificato, scontrino dell'energia, *box* dell'offerta, elementi essenziali) per migliorare l'informativa in relazione tanto a consumi e importi fatturati quanto alle condizioni economiche in vigore.

3. Nel dettaglio, il Professionista propone la revisione dell'impegno n. 3 (*Incremento della visibilità delle informazioni sulle condizioni economiche e sui termini di validità delle offerte*), limitatamente a una delle misure previste nella relativa lettera *d*), a mente della quale: "Iren si impegna a incrementare la visibilità delle informazioni circa le condizioni economiche dell'offerta in corso di

validità e dei relativi termini di validità:[...] d) utilizzando strumenti di comunicazione e informativi innovativi (quale, ad esempio, inserimento in bolletta di un QR Code tramite cui è possibile accedere alle condizioni economiche e ai relativi termini di validità”.

In particolare, Iren Mercato propone di eliminare dalle bollette, a partire dalle emissioni del mese di maggio 2026, il *QR Code* introdotto alla luce del predetto impegno per consentire ai clienti l'accesso alle condizioni economiche e ai relativi termini di validità.

Infatti, l'articolo 7 dell'Allegato A alla predetta delibera ARERA n. 315/2024/R/com (in particolare alle lettere *c*), *f*), *g*) e *h*)) dispone che nel *box* dell'offerta (elemento indefettibile delle bollette energetiche) siano contenute quasi tutte le informazioni attualmente accessibili tramite tale *QR Code* (a eccezione della frequenza di fatturazione), in particolare: tipologia di offerta (offerta a prezzo fisso, a prezzo variabile oppure altra tipologia), data di decorrenza dell'applicazione delle condizioni economiche, data di scadenza delle condizioni economiche, data di scadenza del contratto (o indicazione che sia un contratto a tempo indeterminato). Pertanto, Iren Mercato propone, a fronte della richiesta rimozione del *QR Code*, di integrare il *box* offerta con l'indicazione della frequenza di fatturazione, così concentrando in tale parte della bolletta le informazioni oggetto degli impegni.

4. Si precisa che restano ferme le restanti misure contenute negli impegni resi vincolanti con il provvedimento n. 30785 del 12 settembre 2023.

III. VALUTAZIONI

5. La proposta di revisione parziale dell'impegno n. 3 presentata dal Professionista nei termini anzidetti merita accoglimento.

6. Con la richiesta revisione di parte dell'impegno 3, assunto a partire dalle emissioni di bollette del mese di maggio 2026 e senza limiti di durata, Iren Mercato intende coordinare gli impegni con l'attuazione della disciplina regolatoria in tema di trasparenza emanata dall'ARERA, così razionalizzando e agevolando l'adempimento degli obblighi gravanti sul Professionista.

A seguito della modifica degli impegni, i clienti potranno reperire immediatamente in bolletta le informazioni di cui sopra, secondo le modalità individuate dal Regolatore. In tale ottica, l'accoglimento dell'istanza, così come formulata dal Professionista, non altera l'assetto degli impegni assunti da Iren Mercato nel 2023 sotto il profilo del livello di trasparenza informativa sull'offerta energetica, migliorandone il coordinamento con l'attuale regolazione di settore, tenuto conto altresì della circostanza che il Professionista si è impegnato a integrare il *box* offerta con l'indicazione della frequenza di fatturazione.

7. Nel caso di specie ricorre un mutamento del quadro regolatorio suscettibile di legittimare la revisione degli impegni; correlativamente, le revisioni proposte dal Professionista risultano aderenti al nuovo contesto giuridico.

RITENUTO, pertanto, di disporre l'obbligatorietà della modifica proposta da Iren Mercato S.p.A. agli impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

DELIBERA

a) di rendere obbligatoria, per la società Iren Mercato S.p.A. la modifica proposta, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 30785 del 12 settembre 2023;

b) che la società Iren Mercato S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione del modificato impegno n. 3.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 15 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
